



# COMUNE di TAGGIA

Provincia di IMPERIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 79  
del 28/03/2019

### OGGETTO:

#### IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE TARIFFE

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di marzo nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocata dal Presidente per le ore 18:35, si è riunita la Giunta Comunale.

Alle ore 18:35 il Presidente apre i lavori e richiede al Dott. **Dr. Francesco CITINO ZUCCO**-SEGRETARIO, intervenuto a norma di legge e di statuto con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, l'effettuazione dell'appello che dà le seguenti risultanze:

Cognome e Nome	Presente
MARIO Dott. CONIO - Sindaco	Sì
CHIARA Avv. CERRI - Vice Sindaco	Sì
BARBARA DUMARTE - Assessore	Sì
ESPEDITO Rag. LONGOBARDI - Assessore	Sì
FEDELE CAVA - Assessore	Sì
MAURIZIO Rag. NEGRONI - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 6
	Totale Assenti: 0

**RICONOSCIUTO** legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARIO Dott. CONIO - **Sindaco** a norma di statuto *assume la presidenza e dichiara aperta la seduta* per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO** che:

- l'articolo 4 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011, avente per oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", ha introdotto la possibilità, per i Comuni capoluogo di provincia, per le Unioni di Comuni, nonché per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire, con deliberazione di Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità;

- il medesimo articolo 4 dispone inoltre che il relativo gettito di imposta dovrà essere destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, di fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

### **RICHIAMATE:**

- la legge regionale 27/12/2016 n. 33, il cui articolo 2, comma 281, prevede che "La Regione promuove il Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria";

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 05/05/2017, che ha approvato i principi, concernenti l'eventuale applicazione dell'imposta di soggiorno, cui devono attenersi i Comuni per poter aderire al Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria, di seguito riportati:

1. utilizzare gli introiti annuali derivanti dall'applicazione dell'imposta nel seguente modo:
  - a. almeno il 60%, a seguito di accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla legge regionale n. 32/2014 e s.m.i., per la promozione dell'accoglienza, la comunicazione, la promo commercializzazione e il marketing turistico della località, anche con accordi sovracomunali per la promozione di un'area vasta, o comunque interventi e servizi ad elevata valenza turistica. Le spese possono includere anche la realizzazione di eventi e la copertura dei costi per l'ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT);
  - b. massimo il 40% destinato direttamente dall'ente locale al miglioramento del decoro della località turistica, nonché per investimenti infrastrutturali aventi valenza turistica;
2. non utilizzare l'imposta di soggiorno come strumento di concorrenza tra le località;
3. applicare l'imposta di soggiorno a tutte le strutture ricettive disciplinate dalla legge regionale n. 32 del 12/11/2014 e ss. mm. e ii., nonché agli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, in base ad aliquote decise dal comune o dall'unione di comuni;
4. promuovere accordi tra i comuni della medesima area al fine di cercare di adottare criteri e aliquote uniformi per le località che hanno simili caratteristiche turistiche;

- la deliberazione di Giunta Regionale della Liguria n. 568 del 14/07/2017 che ha approvato il Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria e, contestualmente, ha istituito l'elenco delle località turistiche, nel quale sono inseriti d'ufficio i Comuni aderenti al Patto, anche al fine dell'eventuale applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 4 del D. Lgs. n° 23 del 2011;

**DATO ATTO** che il Comune di Taggia ha aderito al Patto per lo Sviluppo strategico del Turismo in Liguria, con deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 19/09/2017, e conseguentemente è stato inserito d'ufficio nell'elenco regionale delle località turistiche con possibilità, pertanto, di istituire e applicare l'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del D. Lgs. n° 23 del 14/03/2011;

**VISTO** l'articolo 4, comma 7, del D.L. n. 50 del 24/04/2017, convertito nella legge n. 96 del 21/06/2017, in forza del quale: "A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi";

**DATO ATTO** che con deliberazione di Giunta Comunale n°61 del 14 marzo 2019 è stato approvato un Protocollo di Intesa tra il Comune di Taggia e le principali associazioni di categoria, al fine di concertare proposte per la destinazione dell'introito annuale derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno per gli scopi sopra descritti ed altre azioni da intraprendere per il rilancio turistico del Comune di Taggia;

**DATO ATTO** che il protocollo d'intesa sopra citato è stato debitamente sottoscritto in data 15.03.2019 repertorio numero 3064 e conservato presso l'ufficio Segreteria;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 28 marzo 2019 di istituzione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011, a decorrere dall'anno 2019, e di approvazione del relativo Regolamento applicativo;

**RICHIAMATI** altresì:

- l'articolo 4 del sopra citato Protocollo di Intesa, in forza del quale "L'imposta di soggiorno sarà applicata, per il primo anno ed in via sperimentale, dal primo giorno del mese di luglio, secondo le tariffe indicate nella tabella di cui all'allegato A, fermo restando che tali tariffe possono essere modificate, previa informativa alle associazioni, secondo le necessità e valutazioni dell'ente";
- l'Allegato A al Protocollo di Intesa, il quale individua un arco temporale, tra il 15 gennaio ed il 15 marzo, quale periodo di esenzione dal pagamento dell'imposta;
- l'articolo 5, Misura dell'imposta, del Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, l'imposta si applicherà a partire dal primo giorno del mese di luglio, nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo di Intesa tra il Comune di Taggia e le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive";

**DATO ATTO** che, in base al combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento, la Giunta Comunale è l'organo competente a deliberare le tariffe dell'imposta di soggiorno;

**RITENUTO**, pertanto, necessario approvare le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2019, come individuate nell'allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, tenuto conto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale, con particolare riferimento a:

1. articolazione dell'imposta in maniera differenziata tra le diverse categorie di strutture ricettive (articolo 5, comma 2, Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno);
  2. applicazione dell'imposta fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi (articolo 5, comma 4, Regolamento);
  3. tipologie di esenzioni dal pagamento dell'imposta (articolo 6, Regolamento);
  4. facoltà, in capo alla Giunta Comunale, di prevedere la riduzione/azzeramento dell'imposta per determinati periodi dell'anno (articolo 6, comma 4, Regolamento);
1. applicazione dell'imposta di soggiorno nell'ambito del territorio comunale a partire dal primo giorno del mese di luglio 2019 (articolo 20, comma 2, Regolamento);

**VISTO** l'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, in forza del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**VISTO** il decreto Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n°28 del 02.02.2019) che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 da parte degli enti locali al 31 marzo 2019;

**PRESO ATTO** pertanto che, in attuazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, per gli esercizi futuri, in assenza di delibera di variazione delle misure di imposta adottate con il presente provvedimento, le medesime si intendono confermate;

**VISTO** l'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, ove è previsto che "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione";

**PRECISATO** che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 6 della legge 241/1990 e s.m.i., è il Dott. Giorgio Alberti Funzionario Responsabile del 3° Servizio Tributi il quale ha curato la fase istruttoria del procedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del 3° Servizio Tributi, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto e dal Responsabile del 2° Servizio Ragioneria/Economato in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. n°267/2000 s.m.i.;

**DATO ATTO** che la presente deliberazione comporta/e/o comporterà riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico/finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

**VISTI** gli articoli 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000;

**CON VOTI** unanimi favorevoli, resi nei modi di legge;

## **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa, con decorrenza dal 1° luglio 2019, le tariffe dell'imposta di soggiorno come individuate nell'allegato (**Allegato B**) al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che, per gli esercizi futuri, qualora detto provvedimento non venga modificato, rimarranno confermate, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, le tariffe di imposta applicate nel precedente esercizio;
3. **DI DARE ATTO** che la misura dell'imposta da applicare per eventuali strutture non ricomprese nella tabella sopra elencata sarà quella utilizzata per strutture aventi analoghe caratteristiche;
4. **DI DISPORRE** la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e nell'osservanza di quanto disposto dall'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, con l'utilizzo della procedura telematica messa a disposizione dei comuni sul sito [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), come da nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
5. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione comporta/e/o comporterà riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico/finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;
6. **DI DARE ATTO** che il Responsabile del 3° Servizio Tributi è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 241/1990;
7. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Responsabile del 3° Servizio Tributi e al Responsabile del 6° Settore Turismo, Sport, Cultura ed Attività Produttive, per gli adempimenti di competenza;

8. **DI DARE ATTO** che la presente delibera verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
9. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000, al fine di procedere agli adempimenti conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto

*Il Presidente*  
MARIO Dott. CONIO

*Il Segretario Generale*  
Dr. Francesco CITINO ZUCCO

*firmato digitalmente*